

DETERMINAZIONE N. 08/DCOU/2012

PROCEDURE E MODALITÀ OPERATIVE PER CONSENTIRE ALLA SOCIETÀ GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LE VERIFICHE DEL DIVIETO DI CUMULO TRA TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI DI CUI AL DM 5 SETTEMBRE 2011 E PER CONSENTIRE ALL'AUTORITÀ L'ACCESSO AI DATI E ALLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL DM

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CONSUMATORI E UTENTI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge del 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito: legge n. 675/96);
- i decreti del Ministro delle attività produttive del 20 luglio 2004 (di seguito: DDMM 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2007 (di seguito: DM 21 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 agosto 2011 ed il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2011 (di seguito: DM 5 settembre 2011);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 giugno 2002, n. 115/02;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Linee guida);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 28 dicembre 2009, GOP 71/09 (di seguito: deliberazione GOP 71/09);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 197/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 197/2012/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 203/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 203/2012/R/efr).

Premesso che:

- il DM 5 settembre 2011 prevede che:
 - a. ai soggetti proprietari o detentori di impianti riconosciuti come cogenerazione ad alto rendimento (di seguito anche: CAR) la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) rilasci certificati bianchi “[...] ascrivibili alla II tipologia *“così come definita dalle regole di funzionamento di cui agli articoli 10, comma 3, dei decreti 20 luglio 2004 [...]”* e che l’ammontare di tali

- certificati bianchi sia determinato dal GSE in base ai criteri definiti dallo stesso DM;
- b. i certificati bianchi, riconosciuti dal GSE, possono essere utilizzati nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche TEE) dai distributori obbligati, per l'assolvimento della propria quota d'obbligo, oppure dagli operatori che li detengono, per essere oggetto di scambio e contrattazione con i soggetti obbligati stessi;
 - c. in alternativa all'utilizzo indicato al precedente alinea l'operatore può richiedere al GSE il ritiro dei certificati bianchi cui ha diritto, che sono acquistati dal GSE al prezzo stabilito in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del DM 21 dicembre 2007;
 - d. i certificati bianchi ritirati dal GSE non possono essere oggetto di successive contrattazioni con i soggetti obbligati e nell'ambito dell'aggiornamento del DM 21 dicembre 2007, saranno definite le modalità con cui i risparmi di energia primaria, connessi ai certificati bianchi ritirati dal GSE sono contabilizzati ai fini degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico;
 - e. gli operatori che hanno avuto accesso ai certificati bianchi ai sensi dei DDMM 20 luglio 2004 possono accedere ai benefici di cui al DM *“previa rinuncia al godimento del diritto dell'intero quantitativo dei certificati bianchi ottenuti a valere sulle medesime unità di cogenerazione”*;
 - f. il GSE svolge le attività di istruttoria tecnica connesse alla valutazione dei progetti presentati nell'ambito del DM, nonché quelle di verifica, ispezione e controllo e, in caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'unità di cogenerazione, ovvero di documenti non veritieri ovvero di dichiarazioni false e mendaci, *“annulla il beneficio economico per tutti gli anni sulle cui produzioni la difformità ha avuto effetti, con recupero delle somme eventualmente erogate o dei benefici concessi...”*;
 - g. l'Autorità provvede a definire le modalità per il riconoscimento al GSE dei costi residui sostenuti per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del DM, e che tali costi sono a carico del conto per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali posto a copertura del meccanismo dei TEE;
 - h. entro il 31 ottobre di ogni anno il GSE trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico e, per conoscenza, all'Autorità, anche in formato elettronico, un prospetto riepilogativo delle richieste di riconoscimento come cogenerazione pervenute relativamente alla produzione effettuata nell'anno solare precedente che riporta, come minimo, le principali caratteristiche tecniche, i dati tecnici di funzionamento relativi all'anno solare precedente, l'esito dell'esame documentale svolto dal GSE;
- ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia di titoli di efficienza energetica l'Autorità, tra l'altro, verifica il conseguimento degli obiettivi in capo ai soggetti obbligati, definisce e dispone l'erogazione del contributo tariffario riconosciuto ai soggetti obbligati adempienti in coerenza con i criteri generati stabiliti dalla normativa, predisporre e pubblica un Rapporto Annuale e due Rapporti Statistici Intermedi sul meccanismo;
 - ai fini di un'efficace gestione e regolazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, l'Autorità effettua un costante monitoraggio del suo funzionamento ed elabora previsioni sul grado di conseguimento degli obiettivi nazionali previsti per gli anni futuri; e che queste previsioni vengono anche incluse nei Rapporti di cui al

precedente alinea, al fine di rendere trasparente l'evoluzione prevista del meccanismo per gli operatori e le istituzioni interessate;

- la deliberazione 197/2012/R/efr ha conferito mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità per individuare e definire le procedure e modalità operative più idonee per consentire al GSE l'accesso alle informazioni necessarie per effettuare le verifiche del divieto di cumulo tra titoli di efficienza energetica e certificati bianchi riconosciuti dallo stesso GSE ai sensi del DM 5 settembre 2011;
- la deliberazione 203/2012/R/efr ha adeguato le Linee guida alle disposizioni del DM 5 settembre 2011 prevedendo una nuova tipologia di titoli di efficienza energetica “*TEE II-CAR*”, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria la cui entità è stata certificata dal GSE sulla base di quanto disposto dal medesimo DM;
- la medesima deliberazione 203/2012/R/efr ha altresì richiesto alla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. di adeguare le “*Regole di funzionamento del mercato dei TEE*” e il “*Regolamento per le transazioni bilaterali di TEE*” a quanto indicato al precedente alinea, in particolare prevedendo di integrare in detti regolamenti la tipologia di TEE II-CAR e creando per la medesima tipologia di titoli di efficienza energetica uno specifico book di negoziazione;
- la citata deliberazione 203/2012/R/efr ha inoltre conferito mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità per definire le modalità più idonee per rendere disponibili all'Autorità i dati e le informazioni relative all'attuazione del DM 5 settembre 2011 per le attività di competenza di quest'ultima, con particolare riferimento a quelle funzionali a monitorare l'impatto del DM sul funzionamento e sui risultati del meccanismo dei titoli di efficienza energetica;
- dal gennaio 2005 al settembre 2011 si stima siano stati circa 500 i progetti inerenti sistemi cogenerativi presentati all'Autorità, ai sensi dei DDMM 20 luglio 2004 e s.m.i., per richiedere il riconoscimento di titoli di efficienza energetica (TEE nel seguito), sulla base di tre diverse modalità:
 - a. presentazione di richiesta di verifica e certificazione (nel seguito: RVC) basata sulle schede tecniche analitiche n. 21 o 21-bis o 21T inerenti “*Applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria*”;
 - b. presentazione di RVC basata sulle schede tecniche analitiche n. 22 o 22-bis o 22T inerenti “*Applicazione nel settore civile di sistemi di teleriscaldamento per la climatizzazione ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria*”;
 - c. presentazione di proposte di progetto e programma di misura (nel seguito: PPPM) e di eventuali successive RVC per progetti con valutazione a consuntivo, tipicamente per applicazioni della cogenerazione nell'ambito di processi industriali;
- tutte le RVC e PPPM di cui al precedente alinea sono state presentate all'Autorità attraverso il sistema informativo *online* predisposto dall'Autorità stessa all'interno del proprio portale *internet*, corredate da tutta la documentazione richiesta (relativa a identificazione delle utenze, schemi tecnici degli impianti, strumentazione di misura, contabilità energetica, ecc.); i dati così raccolti vengono salvati all'interno di una banca dati che può essere agevolmente consultata e interrogata attraverso un'interfaccia (nel seguito: *back-end*) utilizzata dall'Autorità (e dall'Enea

nell'ambito di quanto disciplinato dalla apposita Convenzione di avvalimento) per svolgere le valutazioni dei medesimi progetti.

Considerato che:

- al fine di agevolare l'espletamento dei compiti di verifica e controllo che il citato DM 5 settembre 2011 pone in capo al GSE e, al contempo, evitare che possa insorgere la necessità di effettuare periodicamente complesse operazioni di trasferimento di grandi moli di dati tra le due istituzioni, si ritiene che la soluzione più semplice e funzionale consista nel concedere al GSE un accesso parziale all'interfaccia di *back-end*;
- attraverso tale modalità di accesso alla banca dati dell'Autorità, incaricati del GSE saranno in grado di visionare i contenuti di tutte e sole le pratiche presentate con riferimento a interventi che includono sistemi cogenerativi, potendo così verificare puntualmente chi sia l'attuale titolare del progetto presentato all'Autorità, quanti titoli di efficienza energetica siano stati finora richiesti e/o certificati e se le informazioni tecniche (di tipo sia qualitativo che quantitativo) trasmesse a suo tempo all'Autorità per richiedere l'emissione di TEE siano congruenti con quelle trasmesse per richiedere l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 per i sistemi di cogenerazione ad alto rendimento;
- la concessione di un accesso in sola lettura alle banche dati dell'Autorità pone comunque l'esigenza di assicurare la tutela della riservatezza dei dati di cui il GSE dovesse venire a conoscenza prevista dalla legge n. 675/96; a tal fine l'articolo 3 dell'allegato A alla delibera GOP 71/09 disciplina i rapporti tra l'Autorità e il GSE in materia di segretezza dei dati e delle informazioni in possesso dell'Autorità e di cui il GSE dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione delle attività ad esso assegnate dalla legge;
- al fine di monitorare l'impatto del DM 5 settembre 2011 sul funzionamento e sui risultati del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, inclusa l'elaborazione di previsioni sul grado di conseguimento degli obiettivi nazionali, sia opportuno richiedere al GSE la trasmissione periodica di dati e informazioni sui certificati bianchi di cui al DM 5 settembre 2011 (TEE II-CAR) ritirati, di quelli dei quali si prevede l'emissione o il ritiro.

Ritenuto che:

- sia opportuno definire le procedure e modalità operative più idonee per consentire al GSE l'accesso alle informazioni necessarie per effettuare le verifiche del divieto di cumulo tra titoli di efficienza energetica e certificati bianchi riconosciuti dallo stesso GSE ai sensi del DM 5 settembre 2011;
- ai fini di quanto sopra sia opportuno consentire al GSE di visionare una parte del contenuto della banca dati costruita dall'Autorità dal 2005 per la gestione del meccanismo dei TEE, a condizione che esso si impegni ad utilizzarle esclusivamente per l'adempimento di quanto previsto dal DM 5 settembre 2011 e nel rispetto di tutto quanto previsto delle disposizioni di cui all'articolo 3 dell'Allegato A alla delibera GOP 71/09;

- sia opportuno pubblicare sul sito web dell’Autorità l’informativa relativa al fatto che le informazioni relative alle richieste di verifica e certificazione dei TEE presentate con riferimento a interventi che includono sistemi cogenerativi vengono rese visibili al GSE, nel rispetto della normativa sulla privacy, per consentire a quest’ultimo una agevole attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 6, comma 3 e dell’art. 11 del DM 5 settembre 2011;
- sia opportuno definire le modalità con cui il GSE rende disponibili all’Autorità dati e informazioni periodiche sui volumi di certificati bianchi (TEE II-CAR) ritirati, che potranno essere emessi o ritirati a seguito delle attività istruttorie compiute dal GSE medesimo ai sensi del DM 5 settembre 2011, al fine di consentire all’Autorità di monitorare l’impatto del DM sul funzionamento e sui risultati del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, inclusa l’elaborazione di previsioni sul grado di conseguimento degli obiettivi nazionali previsti per gli anni futuri;
- sia opportuno prevedere l’eventuale modifica o integrazione delle disposizioni di cui alla presente determinazione nel caso in cui questo si rendesse opportuno o necessario alla luce di quanto emerso dalla fase di prima attuazione di quanto previsto dal DM 5 settembre 2011

DETERMINA

1. di consentire alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., per le sole finalità di controllo dei divieti di cumulo previste dal DM 5 settembre 2011, di accedere al portale online al fine di visionare i contenuti di tutte e sole le pratiche presentate all’Autorità per il rilascio di titoli di efficienza energetica ai sensi dei DDMM 20 luglio 2004 e s.m.i., con riferimento a interventi che includono anche sistemi cogenerativi;
2. di provvedere all’invio alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. dei parametri di accesso e delle istruzioni operative necessarie per poter utilizzare il succitato portale *online*;
3. di prevedere che la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. fornisca all’Autorità e si impegni a mantenere costantemente aggiornato un elenco del personale che si richiede possa effettuare l’accesso di cui al punto 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 dell’Allegato A alla deliberazione GOP 71/09 e della legge n. 675/96 in tema di tutela della riservatezza dei dati;
4. di prevedere altresì che la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. invii all’Autorità con cadenza semestrale, entro il 15 aprile e entro il 31 ottobre di ogni anno, comunicazione relativa ai certificati bianchi di cui al DM 5 settembre 2011 ritirati alla data di comunicazione ed alle migliori previsioni disponibili a quella data in merito al volume di certificati bianchi (TEE II-CAR) che potranno venire emessi o ritirati ai sensi del DM 5 settembre 2011 entro il successivo 31 maggio;
5. di trasmettere la presente determinazione alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.;
6. di pubblicare sul sito web dell’Autorità (www.autorita.energia.it) la presente determinazione e l’informativa relativa al fatto che le informazioni relative alle richieste di verifica e certificazione dei TEE presentate con riferimento a

interventi che includono sistemi cogenerativi vengono rese visibili, nel rispetto della normativa sulla privacy, alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. per consentire una agevole attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 11 del DM 5 settembre 2011.

Milano, 29 maggio 2012

Il Direttore: Alberto Grossi